



Regolamento recante la disciplina dell'Adesione e della Contribuzione dei soggetti fiscalmente a carico

(aggiornato al 15/11/2024)

Articolo 1 — Oggetto

1.1 – Con il presente regolamento PrevAer – Fondo Pensione, di seguito PrevAer o Fondo, dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria in materia di adesione dei soggetti fiscalmente a carico degli aderenti e dei beneficiari¹ del Fondo, di seguito iscritti principali o iscritto principale, e della relativa contribuzione.

1.2 – Sono soggetti fiscalmente a carico quelli individuati dalla vigente disciplina tributaria ai sensi dell'art.12 del TUIR.

Articolo 2 — Adesione dei Soggetti Fiscalmente a carico degli iscritti principali

2.1 – L'adesione dei soggetti fiscalmente a carico a PrevAer può avvenire contestualmente all'adesione dell'iscritto principale ovvero in un momento successivo. La condizione di soggetto fiscalmente a carico dell'iscritto principale deve sussistere all'atto dell'iscrizione del soggetto fiscalmente a carico, la posizione in tal modo attivata è autonoma e distinta da quella dell'iscritto principale.

2.2. – Ai fini dell'iscrizione a PrevAer di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l'apposito Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico, reperibile sul sito www.prevaer.it o, qualora previsto, attraverso l'area riservata del sito web www.prevaer.it o tramite l'App del Fondo. Nel caso in cui l'adesione del soggetto fiscalmente a carico avvenga contestualmente all'adesione a PrevAer dell'iscritto principale, il modulo di cui sopra dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.

2.3 – Nel caso di iscrizione di un soggetto fiscalmente a carico minorenni o sottoposto a tutela, il modulo dovrà essere sottoscritto dal genitore esercente la potestà genitoriale o dal tutore; qualora si tratti di persona maggiorenne e capace, il modulo dovrà essere sottoscritto dal soggetto fiscalmente a carico. In ogni caso, il modulo deve essere sottoscritto anche dall'iscritto principale.

2.4 – L'investimento della posizione individuale nei comparti di investimento verrà scelta all'atto dell'adesione. In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico verrà investita nel comparto Linea Garantita.

2.5 – Per tutti gli istituti non espressamente richiamati dal presente regolamento per i soggetti fiscalmente a carico sono valide le previsioni statutarie e regolamentari in quanto applicabili.

Articolo 3 — Contribuzione

3.1 – La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico è stabilita dall'iscritto principale.

3.2 – La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata mediante versamenti diretti ad importo libero oppure mediante versamenti indiretti effettuati per il tramite del datore di lavoro nella misura e modalità previste dagli accordi.

3.3 – Il soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace di agire, ovvero minorenni emancipato, potrà alimentare la propria posizione individuale mediante contributi volontari a proprio carico con le modalità definite dal Fondo, compilando l'apposita modulistica o, qualora previsto, attraverso l'area riservata del sito web www.prevaer.it o tramite l'App del Fondo ed effettuando il relativo bonifico.

3.4 – La posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico può essere alimentata dai versamenti effettuati dall'iscritto principale, anche nell'ipotesi in cui lo stesso abbia cessato di partecipare a PrevAer.

Articolo 4 — Modalità' di contribuzione dei versamenti diretti ad importo libero

4.1 – E' facoltà dell'iscritto principale effettuare versamenti ad importo libero a favore del soggetto fiscalmente a carico con le modalità definite dal Fondo, compilando l'apposita modulistica o, qualora previsto, attraverso l'area riservata del sito web www.prevaer.it o tramite l'App del Fondo.

4.2 – I versamenti di cui al presente articolo dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario sul conto corrente indicato dal Fondo e intestato a "PrevAer – Fondo Pensione".

4.3 – Il predetto bonifico, anche ai fini del riconoscimento dei benefici fiscali previsti dalle disposizioni vigenti, dovrà comunque riportare, oltre la data e l'indicazione della banca che lo ha disposto, la seguente causale: CTRBFISC seguita da Codice Fiscale, Cognome e Nome del soggetto fiscalmente a carico.

Articolo 5 — Modalità' di contribuzione dei versamenti indiretti effettuati per il tramite del datore di lavoro

¹ Sono beneficiari i soggetti titolari delle prestazioni pensionistiche.

5.1 – Il Lavoratore dipendente aderente a PrevAer che intenda effettuare i versamenti contributivi per il tramite del datore di lavoro dovrà far pervenire alla propria azienda apposita comunicazione in tal senso, reperibile dal sito www.prevaer.it, nella quale indicare il contributo da trattenere dalla propria retribuzione. L'azienda provvederà a spedire copia del modulo a PREVAER.

5.2 – La comunicazione degli importi di cui al presente articolo avverrà nella lista di contribuzione mensile inviata dall'azienda entro il 16 del mese successivo al periodo di competenza. La contribuzione in esame sarà qualificata quale contribuzione di fonte aderente e dovrà essere intestata all'iscritto fiscalmente a carico.

5.3 – Il versamento verrà effettuato dal datore di lavoro in occasione del versamento mensile dei contributi relativo al periodo di paga in cui è stata effettuata la trattenuta.

5.4 - In qualsiasi momento il lavoratore aderente potrà sospendere la contribuzione prescelta. Il lavoratore aderente potrà riattivare la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico in qualsiasi momento. con le modalità definite dal Fondo trasmettendo l'apposito modulo o, qualora previsto, attraverso l'area riservata del sito web www.prevaer.it o tramite l'App del Fondo.

5.5 – L'azienda comunicherà l'attivazione, la variazione o la sospensione della contribuzione destinata all'aderente fiscalmente a carico con le modalità definite dal Fondo trasmettendo l'apposita modulistica o, qualora previsto, attraverso l'area riservata del sito web www.prevaer.it o tramite l'App del Fondo.

Articolo 6 — Modalità di investimento della contribuzione ed assegnazione delle quote.

6.1 – Per procedere all'investimento della contribuzione è necessario che l'aderente adempia alle formalità previste dal Fondo.

6.2 – I versamenti e la trasmissione della documentazione prevista dal Fondo dovranno essere effettuati con cadenza minima mensile, a scelta dell'iscritto principale, e con disponibilità e valuta entro il 16 del mese di versamento. Nel caso in cui il giorno 16 cada di sabato o di giorno festivo, i versamenti (e la trasmissione della documentazione prevista dal Fondo) dovranno essere effettuati con disponibilità e valuta pari al primo giorno lavorativo successivo. Le contribuzioni ricevute entro il 16 del mese e che rispettano le formalità previste dal Fondo saranno valorizzate con assegnazione del valore di quota del mese in cui pervengono.

6.3 – PrevAer procederà all'investimento dei versamenti effettuati dall'aderente solo a seguito dell'avvenuta ricezione della documentazione prevista dal Fondo. La mancata trasmissione a PrevAer della predetta documentazione e/o l'inesatta o incompleta compilazione e/o il mancato rispetto delle formalità previste dal Fondo, non consentiranno a PrevAer la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti saranno investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle anomalie riscontrate.

6.4 – Per i versamenti di contribuzione effettuata per il tramite del datore di lavoro il versamento della contribuzione deve essere accompagnato dal contestuale invio della distinta contributiva. Il versamento dei contributi si considera infatti effettuato nel momento in cui il Fondo viene posto nella condizione di attribuire i contributi versati alle singole posizioni degli iscritti.

Articolo 7 — Vicende del rapporto di partecipazione a PrevAer dell'iscritto principale di cui il soggetto interessato è Fiscalmente a Carico

7.1 – Nel caso in l'iscritto principale, a seguito della perdita dei requisiti di partecipazione a PrevAer, opti per il mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, anche in assenza di contribuzione, per il trasferimento della posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare ovvero per il riscatto della posizione accumulata, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata ovvero trasferirla alla forma pensionistica complementare alla quale l'iscritto principale acceda in relazione alla nuova attività lavorativa.

7.2 – Parimenti, sia nel caso di premorienza dell'iscritto principale che nel caso in cui, a seguito della maturazione dei requisiti di accesso stabiliti nel regime obbligatorio di appartenenza, richieda al Fondo la prestazione pensionistica complementare, in capitale e/o rendita, il soggetto fiscalmente a carico può mantenere presso il Fondo la posizione individuale accumulata.

Articolo 8 — Perdita della condizione di soggetto Fiscalmente a Carico comunicazione e contribuzione volontaria

8.1 – Nel caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico, l'iscritto principale deve provvedere a comunicare con le modalità definite dal Fondo, compilando l'apposito modulo o, qualora previsto, attraverso l'area riservata del sito web www.prevaer.it o tramite l'App del Fondo, la perdita della condizione.

8.2 - Nel caso di perdita della condizione di fiscalmente a carico e/o di eventuale nuova occupazione presso datore di lavoro non associato a PrevAer, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico dell'iscritto principale di esercitare una delle seguenti opzioni:

- mantenimento della posizione individuale presso il Fondo, con o senza proseguimento della contribuzione individuale;
- trasferimento della posizione individuale accumulata alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento per la nuova attività lavorativa o, in alternativa, se sono decorsi almeno due anni di partecipazione, a una forma pensionistica ad adesione individuale;
- il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa che comporti la maturazione di TFR, può destinare il TFR maturando anche se il datore di lavoro non applica il contratto di riferimento del Fondo. In tale evenienza, il fondo identifica il datore di lavoro e fornisce le istruzioni per effettuare il versamento. Si avverte che in questo caso l'aderente perde il diritto alla contribuzione datoriale spettante in caso di adesione al fondo collettivo di riferimento;
- il fiscalmente a carico che inizi a svolgere un'attività lavorativa, in caso di cessazione di detta attività, ha diritto di chiedere il riscatto per perdita dei requisiti, esercitabile fino all'inizio di una nuova attività lavorativa.

Articolo 9 – Anticipazione, trasferimento della posizione individuale, cambio comparto d'investimento

9.1 – In presenza dei requisiti previsti, i soggetti fiscalmente a carico possono richiedere anticipazioni, esercitare la facoltà di trasferimento della posizione, variare il comparto di investimento (c.d. switch).

9.2 – In caso di richiesta di anticipazione da parte di un soggetto fiscalmente a carico minore di età, alla stessa deve essere allegata l'autorizzazione del giudice tutelare ex articolo 320 Cod. Civ..

Articolo 10 — Spese Gravanti direttamente e indirettamente sul fiscalmente a carico

10.1 – Dalla contribuzione del soggetto fiscalmente a carico ovvero del soggetto che ai sensi del precedente art. 8 che mantenga la posizione individuale al Fondo dopo la perdita della qualifica di soggetto fiscalmente a carico è prelevata annualmente una quota associativa a copertura delle spese amministrative nella misura e con le modalità indicate nella Nota Informativa di PrevAer Fondo Pensione reperibile sul sito internet www.prevaer.it.

10.2 – Non sono previste per l'iscritto principale spese da sostenere all'atto dell'adesione.

Articolo 11 — Norma Finale

11.1 – Le modifiche al presente Regolamento saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione.

11.2 – In deroga al comma 11.1 potranno essere apportate modifiche solo ed esclusivamente al variare della normativa di legge o stabilita dalle Fonti istitutive. Tali modifiche saranno comunicate al primo C.d.A. disponibile.